SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1179)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1978

Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il rapporto di lavoro dei maestri ed insegnanti diversi — il cui numero è previsto in 140 unità dalla tabella 12 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 — è regolato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni.

Trattasi di un rapporto atipico, e nel suo genere unico, posto che lo stesso — pur permeato, per la sua natura, di elementi pubblicistici — resta fuori dagli schemi tipici e del rapporto di impiego pubblico e del rapporto di lavoro di natura privatistica; con la conseguenza che numerosi benefici previsti dalla normativa relativa all'uno e all'altro di tali rapporti non trovano applicazione per il personale in discussione.

Invero, il rapporto di lavoro in esame non è anzitutto un rapporto stabile, nel senso che l'Amministrazione può in qualsiasi tempo e senza preavviso alcuno revocare al personale aggregato l'incarico conferito.

Gli appartenenti a tale personale, infatti, vengono investiti delle rispettive attribuzioni su semplice incarico, con decreto ministeriale, « in base a concorsi per titoli o a scelta », a seconda dei casi.

Gli stessi « non assumono la qualità di impiegati governativi » e pertanto non hanno diritto a pensione nè ad indennità di fine rapporto (anche se, per l'articolo 9 del citato regio decreto-legge n. 1758 il personale aggregato ha l'obbligo di iscriversi alla « Cassa di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia »).

Tale anomala situazione rende evidente come il rapporto di lavoro degli insegnanti aggregati non sia in sintonia con la più recente evoluzione legislativa in materia di lavoro dipendente.

È poi utile considerare che l'anzidetta categoria di operatori penitenziari — la cui originaria ragione d'essere era costituita dalla necessità per l'Amministrazione di di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sporre di personale per l'istruzione scolastica e professionale dei detenuti e degli internati — ha in fondo esaurito la propria funzione: e ciò sia a seguito dell'istituzione in ciascuna provincia, tramite il Ministero della pubblica istruzione, di speciali ruoli di insegnanti addetti alle scuole elementari carcerarie, sia a seguito dell'affidamento alle Regioni dei corsi di formazione professionale per detenuti.

Le considerazioni che precedono — e con esse la esigenza sia di introdurre un fattore di razionalità e di chiarezza nella complessa organizzazione del personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sia di apportare una nota di giustizia moralizzatrice a favore di una categoria di personale che, per l'attaccamento al lavoro e l'impegno di cospicue energie spese a favore dell'Amministrazione, ha da questa ben meritato — fanno ritenere necessario, nonchè utile, procedere alla soppressione della categoria in questione ed al suo inquadramento nei ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Non è senza rilievo, infine, constatare che il disegno di legge in esame è tale da non comportare alcun onere finanziario, atteso che gli insegnanti aggregati, mediante il loro assorbimento nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, verranno ad occupare dei posti già previsti nelle dotazioni organiche della stessa Amministrazione (ed anzi, attraverso l'operazione anzidetta, si realizza un contenimento di spesa, operandosi contestualmente la soppressione della intera categoria dei « maestri ed insegnanti diversi »). Il fatto poi che l'anzidetto assorbimento possa avvenire, ove occorra, anche in soprannumero costituisce una eventualità di remota realizzazione, essendo attualmente all'esame della Camera dei deputati un apposito disegno di legge (n. 1208) concernente il riordinamento degli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, disegno di legge che prevede tra l'altro un notevole aumento dei posti di ruolo del personale delle varie carriere (concetto, esecutive, eccetera).

Il disegno di legge nei suoi singoli articoli si struttura come segue.

L'articolo 1 prevede la soppressione della categoria dei « maestri ed insegnanti diversi ».

Tale soppressione ha effetto dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge onde consentire, senza creare dannose interruzioni nel servizio espletato dal personale in questione, l'apprestamento degli strumenti necessari per operare l'inquadramento previsto dal successivo articolo 2.

L'articolo 2 disciplina l'inquadramento a domanda di tale categoria di personale, a seconda del titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive, ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Si prevede inoltre che l'anzidetto inquadramento, ove occorra, venga disposto anche in soprannumero.

L'articolo 3 stabilisce, ai soli fini economici, le diverse modalità di inquadramento alle varie classi di stipendio, in relazione all'anzianità di servizio.

L'articolo 4 prevede, poi, l'applicazione — ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza — delle norme rispettivamente contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni, è soppressa.

La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1° ottobre 1977, sono inquadrati a domanda — purchè in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione dei limiti di età — nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto — occorrendo anche in soprannumero — con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 è effettuato:

a) alla terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;

b) alla seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;

c) alla prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.

Art. 4.

Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione di servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.